

Con la nuova legge sull'esame di stato, e con l'introduzione dell'ammissione subordinata al recupero dei debiti formativi pregressi, sono necessarie riflessioni e proposte in ordine all'organizzazione delle attività curriculari e integrative al curriculum.

Dopo la soppressione degli esami di seconda sessione, stabilita dalla L. 352 dell'8/8/95 il termine *riparazione*, pur scomparendo istituzionalmente, è stato progressivamente sostituito e incorporato nel termine di *debito formativo*, essendo stabilito che l'alunno ha l'obbligo di estinguerlo.

A tal fine compaiono i corsi di recupero, definiti IDEI dalla C.M. n.13220 del 15/11/95, che hanno costituito, e ancora oggi costituiscono, il mezzo predisposto dalle scuole per offrire agli alunni la possibilità di raggiungere il successo formativo.

La stessa C.M. 13220/95 impartisce precise istruzioni sulla programmazione e realizzazione di tali corsi, prescrivendo che devono essere destinati *"a gruppi di studenti mediamente non superiori a dieci, anche di classe appartenenti a corsi diversi"* e osservando che le scuole si possono avvalere degli strumenti di flessibilità didattica, rispetto all'ordinaria e normale articolazione del curriculum, attraverso la specifica deliberazione del Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art.177 del D.Lgs n.297/94.

Il concetto di flessibilità didattica è stato in seguito elaborato dall'art.5 del DPR 275/99, che consente alle scuole alcune soluzioni per l'attuazione degli interventi integrativi:

1. scansione flessibile delle lezioni in modo da alternare momenti di recupero a momenti didattici ordinari;
2. adattamento del calendario scolastico, prevedendo anche la sospensione delle lezioni per destinare i giorni aggiuntivi agli alunni che presentano insufficienze da colmare;
3. utilizzo di spazi pomeridiani.

Quanto alle modalità, è lasciata ampia discrezionalità organizzativa alle scuole, anche se il Ministero non ha rinunciato a delineare ipotesi operative, come stabilito dalla C.M. n.492 del 7/8/96:

- pausa didattica, per favorire il recupero e consolidamento delle conoscenze
- riduzione dell'unità oraria delle lezioni e conseguente impiego delle frazioni residue a favore dei corsi di recupero

La C.M. 492/96, inoltre, ha affermato il principio dell'obbligatorietà da parte delle scuole di organizzare i corsi di recupero.

Tale obbligo è stato da più parte disatteso, sia dalle scuole che dagli studenti stessi, tanto che nel 1998 il Ministero emana nuova circolare sull'argomento, C.M. n.175 del 2/4/98, che dichiara *"gli studenti hanno l'obbligo di saldare il debito formativo, partecipando produttivamente alle attività didattiche principali e a quelle integrative organizzate dagli istituti"*.

Per quanto riguarda l'obbligo, si precisa che i dettati normativi individuano quali destinatari dell'obbligo la scuola e gli studenti.

Il Regolamento dell'autonomia all'art.4, comma 4 ribadisce l'obbligo degli interventi integrativi in corso d'anno, secondo il piano predisposto dalle scuole nell'esercizio della loro autonomia didattica. Tuttavia l'obbligo è contraddetto dall'attuale giurisprudenza amministrativa, secondo la quale non costituisce motivo di illegittimità o violazione di legge la mancata realizzazione di corsi di recupero in caso di deliberazione di non ammissione alla classe successiva (C.S. Sez.VI N.172/2002 contro TAR Calabria e Sardegna).

L'obbligo riguarda, comunque, la scuola e non i docenti, che per condizioni pattizie non sono obbligati alla prestazione di attività aggiuntive, ancorché deliberate, come hanno stabilito le CC.MM. n.38/95 e n.283/94.

In questo clima si è verificato in tutte le scuole un affievolimento di quella che era una prescrizione di legge. E a determinare tali degeneranti conseguenze ha contribuito non poco la valenza di platonica entità rivestita dal debito formativo. La constatazione della persistenza dei debiti, nonostante i corsi di recupero attivati, e non di rado l'assenza degli alunni dai corsi stessi, con il pretesto di provvedere personalmente, hanno indotto la convinzione comune dell'inutilità dei corsi.

A rafforzare tale convinzione ha contribuito anche la constatazione, su tutto il territorio nazionale, che nonostante i debiti non saldati era comunque garantita la promozione alla classe successiva.

Ora la Legge n.1/07 che andrà a regime dall'a.s. 2008/09, prevedendo la non ammissione in caso di debiti non saldati, impone una rivisitazione e riprogrammazione degli ideI.

Gli ideI possono di nuovo avere valenza, se istituzionalmente si attribuisce ai debiti formativi un reale condizionamento negativo nella progressione della carriera scolastica. Se sulla base di un rigore condiviso si rendono più selettivi i criteri di valutazione e di promozione, anche gli ideI, in una logica sistemica proiettata verso gli esami di stato, potranno avere un ruolo non più marginale.

Ma in che modo?

Le modalità suggerite dalla C.M. 492/96, attuabili oggi con gli strumenti della flessibilità didattica permessi dal Regolamento sull'autonomia scolastica, hanno presentato delle problematiche comuni e diffuse:

1. pausa didattica: impossibilità di garantire un adeguato numero di ore di interventi in un lasso di tempo che in media si attesta tra 7 e 14 giorni
2. riduzione oraria delle lezioni e conseguente recupero: di difficile attuazione per i corsi con sperimentazioni in atto, inoltre tale modello è stato abbandonato a seguito all'Accordo di Interpretazione autentica del 01/07/97 relativo all'art.41 del CCNL/95 che stabilisce il recupero delle frazioni orarie per i docenti che non siano impegnati in attività di insegnamento per ragioni organizzative.

La soluzione potrebbe essere trovata nell'utilizzo contestuale della pausa didattica e dei corsi pomeridiani.

Proviamo ad esporre delle linee di progettazione del Collegio dei Docenti, che, ai sensi dell'art.193 bis del D.Lgs n.297/94, stabilisce i criteri di svolgimento degli interventi integrativi, sulla base dei quali i consigli di classe svolgono gli interventi stessi:

Linee	Criteri
n.ro corsi/ classe	Non più di 2
Quali discipline?	discipline di indirizzo o dove si verifica la presenza delle maggiori e più estese situazioni di insufficienza e difficoltà di apprendimento
Ore corso	10-20 ore
Durata	Non superiore alle 2 settimane
Periodo	Con scansione quadrimestrale: seconda metà di novembre e immediatamente successivo al termine del I quadrimestre
Verifiche	In itinere o a fine corso
Frequenza allievi	obbligatoria la frequenza dei corsi di recupero, stabilendo un tetto massimo per le assenze da giustificare e considerando la mancata partecipazione ai corsi un elemento negativo determinante in caso di persistenza dell'insufficienza nella disciplina oggetto di recupero

Ovviamente la realizzazione di tale piano degli interventi, oltre alla verifica di fattibilità finanziaria, è subordinata ad un'altra questione di grande peso.

Tra progetti, visite guidate, assemblee, cinema e danze, incontri con esperti di diritti più o meno umani, commemorazioni e ordinanze sindacali, in genere il secondo quadrimestre non esiste più e soprattutto funziona a *ritmo psichedelico*, che è il peggior modo di lavorare.

Se tali considerazioni sono ragionevolmente condivise è necessario abbandonare l'idea della scuola dei progetti e puntare sul progetto scuola, finalizzato a soddisfare la domanda della committenza: formazione culturale. Quindi è doveroso puntare:

**A) per il curriculare** (al fine di ridurre il numero delle promozioni con debito formativo):

1. Programmazione disciplinare su nuclei fondanti
2. Esatta definizione degli obiettivi minimi

**B) per gli interventi integrativi:**

1. Elaborazione di un piano razionale di idee contestuali alla pausa didattica.

Con il decreto n.80/07 e l'O.M. n.92/07 i vecchi idej, ora chiamati interventi di sostegno e recupero diventano obbligatori, in quanto la presenza di insufficienze nello scrutinio finale comporta la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva. Entro l'a.s. di riferimento gli alunni saranno sottoposti a verifiche e se il debito è stato recuperato potranno essere ammessi alla classe successiva.

La ricetta non sembra risolutiva del problema, ovvero non sembra che la terapia ministeriale prescritta possa debellare la malattia, che sembra assumere caratteri epidemici.

Utile dare uno sguardo a quello che succede nelle scuole dei nostri partner comunitari<sup>1</sup>, per capire come funziona in Europa il passaggio di classe.

In **Finlandia**, paesi leader negli apprendimenti secondo l'Ocse, gli studi di livello secondario superiore non sono legati ad una classe specifica, ma a corsi scelti in base al curriculum. Quindi non

<sup>1</sup> Estratto da Eurybase [http://eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/DB\\_Eurybase\\_Home](http://eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/DB_Eurybase_Home)

esiste il concetto di ripetenza. Il corso deve essere superato ad un livello accettabile per poter proseguire gli studi di una certa disciplina o area disciplinare. Se il rendimento non è sufficiente, il corso viene ripetuto, tuttavia lo studente continua lo studio delle altre discipline.

In **Francia** esiste la ripetenza e non esistono limiti al numero delle ripetenze. Se il consiglio di classe ammette alla classe successiva uno studente con insufficienze in alcune discipline, non esistono corsi di recupero. Spetta alla famiglia, se lo ritiene, adottare le disposizioni necessarie per "remise à niveau" (rimettersi alla pari) dell'alunno in una determinata materia. In caso di ripetenza l'alunno segue nuovamente l'anno ed è valutato in tutte le materie.

In **Germania** gli studenti possono essere promossi pur con una insufficienza in una materia, senza seguire corsi di recupero. Se le insufficienze sono due non è ammesso alla classe successiva. In questo caso l'alunno può sostenere l'esame nelle materie insufficienti durante l'ultima settimana di vacanze estive. Se supera quest'esame viene promosso.

Gli studenti che non vengono promossi alla fine del primo anno del secondario superiore hanno facoltà di accedere all'anno successivo con un periodo di prova della durata di metà anno. Se durante questo periodo recuperano, possono restare in quella classe, altrimenti dovranno frequentare la classe di livello immediatamente inferiore.

In **Inghilterra** nella fascia di età 14-16 (key stage 4, istruzione secondaria superiore obbligatoria) gli studenti passano all'anno successivo automaticamente. Solo in casi eccezionali i genitori possono chiedere di far ripetere lo studio di una singola materia per un anno.

Nella fascia di età 16-19 (istruzione secondaria superiore post-obbligatoria) le singole scuole e i collages (non esistono disposizioni a livello centrale) decidono sui voti minimi che gli studenti devono ottenere per passare da una classe all'altra. Per essere ammessi all'anno successivo non è necessario essere sufficienti in tutte le materie.

In **Spagna** che al primo anno gli studenti con più di due insufficienze ripetono l'anno. Al secondo anno gli studenti ripetono l'anno se hanno più di tre insufficienze, mentre fino a tre insufficienze ripetono solo quelle materie.

La Legge Organica sull'Educazione 2006 stabilisce gli studenti passano dal primo al secondo anno di bachillerato anche con massimo due insufficienze. In questo caso al secondo anno devono ripetere le materie in cui erano insufficienti: la scuola deve organizzare attività di recupero e valutazione. Agli studenti è offerta la possibilità di un esame supplementare per quelle materie che non hanno recuperato.

*Pio Mirra*  
*Liceo Classico "N. Zingarelli" - Cerignola*